



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente -
Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente di Sezione -
Dott. MASSIMO FERRO - Presidente di Sezione -
Dott. ENZO VINCENTI - Presidente di Sezione -
Dott.ssa LAURA TRICOMI - Consigliera -
Dott.ssa CARLA PONTERIO - Consigliera -
Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -
Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere -
Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -

Oggetto:

DISCIPLINARE
AVVOCATI

Adunanza del
24/2/2026 - CC

R.G.N. 16782/2025

ha pronunciato la seguente

oscuramento dati

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16782/2025 proposto da:

██████████, ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA; PROCURATORE
GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 211/2025 resa dal Consiglio Nazionale Forense
depositata il 23/7/2025.



Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 24/2/2026 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 211/2025 depositata in data 23/7/2025, il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso proposto dall'avv.to ██████████ del Foro di Cosenza avverso la decisione con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro ha irrogato, a carico del ██████████ la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di otto mesi, in relazione al seguente capo di incolpazione:

«Per aver violato gli artt. 9 e 27 co. 1, 2 e 6, ed art. 29 co. 8 del Codice deontologico Forense vigente all'epoca dei fatti, perché:

1) ha richiesto il pagamento di compensi nonostante l'ammissione della cliente/esponente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

2) ha richiesto il pagamento di detti compensi, chiedendo che gli stessi venissero pagati in favore dei suoi due figli, seppure gli stessi non avessero mai svolto attività difensiva in favore dell'esponente;

3) ha omesso di informare la cliente circa le conseguenze dell'accordo transattivo sottoscritto e la perdita del beneficio economico»; «Fatti risalenti al mese di dicembre 2018 e gennaio 2019».

2. A fondamento della decisione assunta, il Consiglio Nazionale Forense ha preliminarmente rilevato l'infondatezza della censura di nullità del procedimento sollevata dal ██████████ in relazione al mancato accoglimento della propria istanza di differimento della propria audizione in sede istruttoria per motivi di salute (dedotti, peraltro, in modo solo generico), evidenziando come la mancata audizione dell'incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare non comporti alcuna nullità del procedimento stesso, non essendo quest'ultimo ancora iniziato.



Peraltro, l'indispensabilità dell'audizione dell'incolpato neppure è prevista in riferimento alla fase dibattimentale, avendo l'incolpato diritto di sottoporsi all'esame là dove vi faccia richiesta o vi acconsenta.

Ciò posto, secondo il C.N.F., il ██████ aveva avuto modo, nel corso del procedimento, di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa in più occasioni, anche comparando personalmente all'udienza dibattimentale del 19/1/2024.

Parimenti infondato, secondo il C.N.F., doveva ritenersi la censura riguardante l'utilizzazione dell'esposto della cliente dell'avv.to ██████ non confermato in sede testimoniale, dovendo ritenersi che la valutazione disciplinare fosse avvenuta in primo luogo attraverso l'analisi delle altre risultanze documentali acquisite, di per sé idonee a offrire un quadro probatorio sufficientemente certo al fine di pervenire alla ricostruzione dello svolgimento dei fatti e all'affermazione di responsabilità del professionista incolpato.

Quanto alla dimostrazione della sussistenza dei capi di incolpazione sollevati a carico del professionista, il C.N.F. ne ha confermato il concreto ricorso, tanto con riguardo alle illegittime richieste di pagamento rivolte nei confronti di un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quanto in relazione alle omesse informazioni del cliente tali da violare il rapporto fiduciario tra le parti.

Del tutto legittima infine, secondo il C.N.F., doveva ritenersi l'entità della sanzione irrogata a carico dell'incolpato, tenuto conto della molteplicità delle condotte lesive nella specie attuate e della complessiva correttezza e adeguatezza della sanzione in concreto individuata.

3. Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, l'avvocato propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

4. Con il medesimo ricorso il ricorrente ha sollecitato la sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata.



5. In vista dell'adunanza fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, il ricorrente ha depositato memoria e il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando la pronuncia dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto dell'istanza di sospensione.

6. Con ordinanza n. 31004 del 26 novembre 2025, le Sezioni Unite hanno rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata.

7. In prossimità della discussione del ricorso nel merito, parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 59 lett. e) della legge n. 247/2012, art. 10 co. IV Reg. CNF 2/14, per avere il Consiglio Nazionale Forense erroneamente ritenuto non cogente (a pena di nullità) l'obbligo di audizione dell'incolpato nella fase preliminare al procedimento disciplinare, e per aver ritenuto che l'impedimento documentato dall'odierno istante non fosse tale da imporre il differimento della propria audizione in sede istruttoria, atteso il carattere assoluto e non meramente provvisorio della patologia dedotta.

2. Il motivo è infondato.

3. Osserva il Collegio come, secondo il disposto della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (recante la "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*", comprensiva delle norme sul procedimento disciplinare), in relazione alla fase istruttoria pre-dibattimentale concernente il procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, è fatto obbligo all'autorità procedente di provvedere alla comunicazione dell'avvio dell'istruttoria all'incolpato, con l'invito a formulare per iscritto le proprie osservazioni (art. 58, comma secondo), rimettendo quindi la scelta



di disporre o meno l'audizione personale alla discrezionalità del consigliere istruttore nominato dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina, in qualità di responsabile della fase in questione; in tale contesto, l'indispensabilità dell'audizione dell'incolpato non è prevista neppure in riferimento alla fase dibattimentale, avendo l'incolpato diritto di sottoporsi all'esame soltanto se ne faccia richiesta o vi acconsenta (art. 59 lett. e).

La stessa applicabilità delle norme del codice di procedura penale è inoltre prevista soltanto in via suppletiva, in mancanza di una specifica disciplina della legge professionale e nei limiti della compatibilità con quest'ultima (art. 58, lett. n).

4. Dev'essere pertanto disattesa la censura in esame, nella parte in cui deduce che la mancata audizione dell'incolpato nella fase preliminare comportasse la nullità del procedimento svoltosi dinanzi al Consiglio dell'Ordine, dovendo escludersi la possibilità di estendere alla già menzionata fase preliminare le prescrizioni e le garanzie previste per quella dibattimentale, tenuto altresì conto che il diritto di difesa dell'incolpato, già tutelato dal riconoscimento delle più ampie garanzie nella fase che si apre con la citazione a giudizio, è comunque salvaguardato, in quella precedente, dalla previsione della facoltà di formulare per iscritto le proprie osservazioni, a norma dell'art. 58, comma secondo della legge n. 247/2012 cit. (cfr., sul punto, Cass., Sez. U, Sentenza n. 13167 del 17/05/2021, in motivazione).

5. L'esclusione di alcun diritto dell'incolpato ad essere personalmente ascoltato nel corso della fase preliminare al dibattimento disciplinare (e la conseguente esclusione di alcuna nullità del procedimento in relazione al mancato ascolto dell'incolpato in questa fase), vale ad assorbire la rilevanza della seconda parte della doglianza in esame, volta a censurare le ritenute sussistenze, nel caso di specie, di un assoluto impedimento dell'incolpato a presenziare alla propria (disposta) audizione in sede istruttoria.



6. Con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 23 Reg. CNF 2/2014, per avere il Consiglio Nazionale Forense erroneamente «ritenuto che la mancata audizione dell'incolpato non comportasse la nullità del procedimento, muovendo dall'assunto in base al quale "...ai sensi dell'art. 59 lett. g) L. n. 247/2012 e dell'art. 23 lett. c) Reg. CNF n. 2/2014, l'esposto non confermato in dibattimento, quale ne sia la causa, può senz'altro assurgere ad elemento sufficiente per affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato, se le dichiarazioni dell'esponente indicato come teste per il dibattimento trovino comunque conforto nelle risultanze istruttorie altrimenti acquisite agli atti ...". Il C.N.F., dunque, per sostenere la legittimità della decisione adottata dal C.D.D. di Catanzaro, ha, ancora una volta, ritenuto superfluo il rispetto delle regole procedurali puntando al merito della decisione, peraltro, alla stregua di una motivazione del tutto tautologica e apparente».

Secondo il ricorrente, la mancata rituale citazione della denunciante, avrebbe imposto, ai fini dell'utilizzabilità del relativo esposto, la necessaria rinnovazione della sua citazione al fine di valutare, nel contraddittorio tra le parti, l'attendibilità della denunciante, con la conseguente utilizzazione, ai fini della decisione, di una prova illegittimamente acquisita.

7. Il motivo è inammissibile.

8. Osserva il Collegio come - fermo il profilo di incoerenza e l'oggettiva confusione ingenerata dall'esposizione della censura (nella specie ravvisabili nel contrasto tra il preliminare riferimento al tema della mancata audizione dell'incolpato e la successiva illustrazione argomentativa integralmente dedicata all'illegittima utilizzazione, da parte del giudice disciplinare, di un esposto non confermato in sede testimoniale) - sia appena il caso di rilevare la sostanziale irrilevanza di entrambi i temi argomentativi sollevati dall'istante attraverso la proposizione del motivo in esame.



9. Al riguardo, ribadita l'infondatezza della pretesa ragione di nullità procedimentale conseguente alla mancata audizione dell'incolpato nella fase istruttoria (cfr. *supra* parr. 3-5), varrà considerare come l'odierno ricorrente abbia del tutto omesso di confrontarsi con l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, ai fini della conferma dell'addebito disciplinare, il complesso degli elementi di prova acquisiti al procedimento (diversi dalle dichiarazioni rese nell'esposto della denunciante) si fossero rivelati, di per sé, del tutto sufficienti (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata).

10. Da qui la conseguente inammissibilità della censura in esame, per l'evidente radicale difetto di incidenza degli spunti critici evidenziati, rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione impugnata, nella specie non ulteriormente contestabile sul piano delle valutazioni discrezionali di merito.

11. Con il terzo motivo, il ricorrente censura del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 27 e 29 Codice Deontologico Forense, per avere il Consiglio Nazionale Forense, travisato i fatti e la normativa disciplinare, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la violazione degli obblighi deontologici contestati al professionista, non considerando l'assenza di alcuna formale richiesta di compensi alla cliente prima della revoca del patrocinio a spese dello Stato; l'effettività delle prestazioni svolte dai collaboratori dello studio indicati dal ricorrente quali destinatari del pagamento dei compensi, e la completezza dell'informazione fornita alla cliente; il tutto, senza neppure tener conto dell'archiviazione pronunciata in sede penale nel procedimento instaurato nei confronti del legale a seguito della denuncia della cliente.

12. Il motivo è inammissibile.

13. Osserva il Collegio come il Consiglio Nazionale Forense abbia ritenuto oggettivamente confermata la sussistenza degli addebiti disciplinari sollevati nei confronti dell'incolpato, sul presupposto che gli



elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio ne avessero confermato il concreto riscontro.

Da qui l'inammissibilità della pretesa dell'odierno istante di proporre una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove acquisite, trattandosi di un'impostazione critica non consentita in sede di legittimità, non essendo al ricorrente permesso di prospettare, alla stregua di un vizio di violazione di legge, il preteso errore, ascritto al giudice del merito, in tesi caduto sulla ricostruzione della fattispecie concreta mediata dalla valutazione delle risultanze istruttorie.

Secondo tali forme critico-argomentative, infatti, il ricorrente si è spinto a prospettare un evidente vizio di motivazione, nella specie neppure aggredito sotto il profilo (unicamente consentito in questa sede) della relativa mera apparenza (ai sensi dell'art 132 c.p.c.) o dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

È appena il caso di rilevare, peraltro, come neppure possa ragionarsi, nel caso di specie, di un'ipotesi di falsa applicazione di legge, insistendo l'odierno istante in una ricostruzione dei fatti di causa del tutto diversa rispetto a quella fatta propria dal giudice *a quo*, con la conseguente esclusione in radice della rilevabilità di un'ipotesi di erronea sussunzione, nel quadro di una fattispecie normativa astratta, di fatti considerati come incontrovertibili tra le parti.

Quanto al preteso travisamento della prova denunciato dall'odierno istante, varrà osservare come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre nel solo caso di una 'svista' concernente il fatto probatorio in sé, e non già nella verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio (cfr. Cass., Sez. U, sentenza n. 5792 del 5/3/2024 (Rv. 670391 - 01), sì che deve ritenersi inammissibile il motivo d'impugnazione proposto in sede di legittimità



attraverso il quale la parte sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23/4/2024 Rv. 670888 - 01).

Ne deriva che la censura in esame, lungi dal prospettare un effettivo e rilevante travisamento della prova, si risolve in una soggettiva rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, ancora una volta secondo un'impostazione critica non consentita in sede di legittimità.

14. Con il quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 21 comma 4 CDF, per avere il C.N.F. illegittimamente omesso di rilevare il vizio dal quale risultava affetta la decisione disciplinare subita con riguardo alla non dovuta considerazione dei precedenti (non definitivi) a carico del ricorrente.

15. Il motivo è inammissibile.

16. Osserva il Collegio come il giudice disciplinare abbia proceduto alla rituale considerazione di tutti i fatti di causa dedotti in giudizio dall'odierno istante, motivando in modo giuridicamente corretto e logicamente coerente la propria valutazione discrezionale (non ulteriormente censurabile nel merito in questa sede) in ordine alla complessiva congruità della sanzione irrogata a suo carico.

In particolare, il C.N.F., dopo aver riconosciuto «*in ossequio al principio costituzionale della c.d. presunzione di innocenza (art. 27 Cost.)*», che, «*per "precedenti disciplinari" di cui all'art. 21, comma 4, del CDF devono intendersi le decisioni di condanna in sede disciplinare divenute definitive*», ha in ogni caso sottolineato come «*la commisurazione della posologia sanzionatoria operata dal CDD appare corretta, motivata in modo specifico ed adeguata al comportamento*



complessivo dell'incolpato, del quale è stata valutata la condotta generale, proprio al fine di infliggere la sanzione più equa, nonostante fossero molteplici le condotte lesive poste in essere, giacché, come è noto, tale sanzione non rappresenta la somma delle singole pene previste per i vari addebiti contestati (art. 21 cdf). Ne consegue che il provvedimento gravato deve essere confermato, poiché esente da vizi tanto motivazionali quanto logici, siccome più sopra evidenziato e coerente con le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio» (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata).

L'iter argomentativo compendiato dal giudice *a quo* sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente.

17. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso.

18. Non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede.

19. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

20. Dev'essere disposta, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.



Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omissi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026.

Il Presidente

Pasquale d'Ascola

